

## **DELIBERAZIONE NR. 37 DD. 15/06/2021**

**OGGETTO:** Lavori di messa in sicurezza della pavimentazione in porfido di alcune strade del centro storico di Denno. Approvazione a tutti gli effetti della perizia di spesa. Presa atto sondaggio informale e affidamento dei lavori.  
Codice CUP: H15F21000420001  
Codice CIG: 87927918AB

Relazione.

L'articolo 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (legge di bilancio 2020) prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:

- a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

I commi da 31 a 37 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabiliscono le condizioni da rispettare relativamente alle opere pubbliche da finanziare (comma 31), il termine del 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo per l'inizio dell'esecuzione dei lavori (comma 32), le modalità di erogazione, revoca dal beneficio, monitoraggio delle opere, controlli a campione e obblighi di pubblicità (commi da 33 a 37).

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della Legge n. 160 del 2019, con decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020, sono stati assegnati, per gli anni dal 2021 al 2024, i contributi previsti dall'articolo 1, comma 29, della Legge n. 160 del 2019, attribuendo al comune di Denno (comune con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti al 01.01.2018) un contributo pari ad Euro 50.000,00.

Ai sensi dell'art. 1, comma 29-bis, della Legge n. 160 del 2019 con decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 11 novembre 2020, è stato assegnato, per il solo anno 2021, un ulteriore contributo aggiuntivo dello stesso importo di cui al summenzionato D.M. del 30 gennaio 2020 che per il comune di Denno ammonta quindi ad Euro 50.000,00 da utilizzare con gli stessi criteri e finalità di cui ai commi 29 e 30 della Legge n. 160 del 2019.

Il decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020, ha inoltre stabilito che per le Province Autonome di Trento e Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

La delibera della Giunta Provinciale di Trento n. 412 del 27.03.2020, ha assegnato ai singoli Comuni le quote di contributo previste dal decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020; in particolare al Comune di Denno risulta assegnato un contributo di Euro 50.000,00 per gli esercizi 2021 e 2022.

La delibera della Giunta Provinciale di Trento n. 356 del 05.03.2021, ha assegnato ai singoli Comuni le quote di contributo aggiuntivo previste dal decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 11 novembre 2020; in particolare al Comune di Denno risulta assegnato un ulteriore contributo di Euro 50.000,00 per l'esercizio 2021.

Ravvisata la volontà dell'Amministrazione comunale di provvedere ad una serie di interventi di messa in sicurezza di alcuni tratti della viabilità del centro storico mediante la manutenzione straordinaria della attuale pavimentazione in porfido; in particolare gli interventi interesseranno:

- Piazza Vittorio Emanuele: l'intervento su un'area di circa 105 mq prevede la demolizione della pavimentazione in cubetti di porfido esistente, la formazione di un massetto armato in CLS, la fornitura e posa in opera di nuovo pavimento in cubetti di porfido con pezzatura 10-12 cm e la sigillatura delle fughe con resina poliuretana.

- Via Cesare Battisti, Via Castro Corona, Via Alberti d'Enno e Via Severini: l'intervento vuole risolvere definitivamente il problema della striscia centrale della carreggiata realizzata in piastre di porfido che, a causa del traffico veicolare, tendono a staccarsi e sollevarsi dal resto della pavimentazione creando dei pericolosi "scalini". L'intervento interesserà complessivamente un striscia della lunghezza di circa 220 ml (larghezza di circa 120-130 cm) per la quale si prevede la demolizione della pavimentazione in piastre e cubetti di porfido esistente (con recupero delle piastre e cubetti integri) e la fornitura e posa in opera di n. 2 corsi di binderi in porfido (larghezza cm 10 e spessore cm 8-10) e di pavimento in cubetti di porfido (in parte nuovi ed in parte recuperati) con pezzatura 6-8 cm e la sigillatura delle fughe con resina poliuretanic.
- Via Castro Corona: l'intervento su un'area di circa 150 mq prevede la demolizione della pavimentazione in cubetti di porfido esistente (con recupero delle piastre e cubetti integri) e la fornitura e posa in opera di pavimento in cubetti di porfido (in parte nuovi ed in parte recuperati) con pezzatura 6-8 cm e la sigillatura delle fughe con resina poliuretanic.
- Via Alberti d'Enno e Via Severini: trattasi di interventi per la sistemazione di limitate aree di pavimentazione. L'intervento nel complesso interesserà un'area di circa 35 mq e prevede la demolizione della pavimentazione in cubetti di porfido esistente (con recupero delle piastre e cubetti integri) e la fornitura e posa in opera di pavimento in cubetti di porfido (in parte nuovi ed in parte recuperati) con pezzatura 6-8 cm e la sigillatura delle fughe con resina poliuretanic.
- Aree residuali: trattasi di interventi puntuali per la sistemazione di piastre o circoscritte porzioni di cubetti ammalorati.

Per la definizione dei suddetti interventi l'Ufficio tecnico comunale ha predisposto la perizia di spesa, in atti sub prot. ID n. 356538447 del 08.06.2021, che evidenzia la spesa di Euro 79.300,00 di cui Euro 60.956,74 per lavori a base di gara, costituita dai seguenti documenti:

- Relazione tecnico illustrativa;
- Documentazione fotografica;
- Computo metrico;
- Elenco prezzi;
- Foglio patti e condizioni.

Nella relazione tecnico-illustrativa, il tecnico comunale geom. Stenico Simone, attesta ai sensi del comma 8 dell'art. 95 e dal comma 4 dell'art. art. 94 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm., la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e l'assenza di contrasto con quelli adottati, nonché il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igienico-sanitarie, attestazione che tiene luogo all' accertamento della conformità urbanistica.

Il quadro economico dell'intervento presenta le seguenti risultanze finali:

<b>Lavori a base di gara</b>	<b>Euro 60.956,74</b>	
Soggetti a ribasso	Euro 60.425,94	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro 530,80	
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>Euro 18.343,26</b>	
Riconoscimento costi aziendali per misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 pari al 2% dei lavori esclusi gli oneri di sicurezza (rif. art. 5 bis del D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg e delibera G.C. n. 726 del 29.05.2020)	Euro 1.208,52	
Imprevisti 3,0% dei lavori	Euro 1.828,70	
Accantonamento fondo indennità per svolgimento attività tecniche 2% dei lavori	Euro 1.219,13	
Oneri fiscali IVA 22% dei lavori + costi aziendali covid + imprevisti	Euro 14.078,67	
Arrotondamento	Euro 8,24	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>79.300,00</b>	

In perizia sono stati previsti i costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, come stabilito all'art. 7 ter della L.P. n. 02/2020 e ss.mm., dall'art. 5 bis del regolamento approvato con D.P.P. n. 4-17/Leg. di data 27.04.2020 e ss.mm. e dalla delibera di Giunta provinciale n. 726 del 29.05.2020.

Per l'intervento in oggetto non è prevista la nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, né quindi la redazione del piano per la sicurezza e coordinamento, ai sensi art. 90 D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 e ss.mm, in quanto i lavori saranno gestiti da una sola impresa e non saranno ammessi subappalti sia per ragioni di sicurezza che di celerità nell'esecuzione. La direzione dei lavori e la tenuta della contabilità sarà seguita dal tecnico comunale.

Il presente appalto non rientra nella fattispecie di cui all'art. 7, comma 2 della L.P. n. 02/2016 e ss.mm. che prevede l'obbligo di suddivisione in lotti nel caso di importo complessivo pari o superiore alla soglia comunitaria, attualmente fissata ad Euro 5.350.000,00. Si è comunque valutato di non procedere a tale suddivisione considerato che i lavori non sono qualitativamente suddivisibili e che la già contenuta entità degli stessi consente l'accesso da parte di microimprese, nel rispetto dunque delle previsioni normative sopra richiamate.

Ai sensi dell'art. 36 ter 1, comma 2, della L.P. n. 23/1990 e ss.mm. la procedura di affidamento dei lavori può essere gestita in autonomia.

I lavori di cui al presente provvedimento possono essere eseguiti in economia, facendo riferimento al sistema del cottimo fiduciario come specificatamente disciplinato dall'art. 52 della L.P. n. 26/1993 e ss.mm. e dal comma 1) lett. a) dell'art. 178 del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 09-84/Leg/2012 e ss.mm..

Ai fini del procedimento di aggiudicazione è possibile, affidare i lavori direttamente ad una ditta in forza del rimando alla soglia dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120/2020 e contenuto nel comma 1 dell'art. 3 della L.P. n. 2/2020 e ss.mm. che prevede l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 Euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 Euro. Si rileva altresì che il medesimo art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120/2020, prevede che in tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamata la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente.

Vista la perizia di spesa, in atti sub prot. ID n. 356538447 del 08.06.2021, che evidenzia la spesa di Euro 79.300,00 di cui Euro 60.956,74 per lavori a base di gara, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico geom. Simone Stenico e ritenuta la stessa rispondente alle esigenze dell'Amministrazione.

Dato atto che il Responsabile del Servizio Tecnico ha provveduto con nota di data 08 giugno 2021, prot.n. 2643 ad effettuare un sondaggio informale con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'importo posto a base d'appalto, esclusi oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.P. 2/2016 e ss.mm. Nell'invito sono state indicate tutte le condizioni per la presentazione dell'offerta, le specifiche del contratto e sono stati allegati tutti i documenti facenti parte della perizia redatta dall'Ufficio tecnico comunale.

Preso atto che nei termini sono pervenute n. 2 offerte e che la ditta F.lli Giovanella s.r.l. con sede a Cembra Lisignago (TN), Località Predole, n. 7 - CAP 38034 - P.IVA. 01431280229, con nota in atti prot.n. 2686 di data 10.06.2021, ha presentando l'offerta economicamente più vantaggiosa evidenziante il ribasso del 12,00% che applicato alla base di gara comporta un importo netto di Euro 54.769,13 di cui Euro 530,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 1.063,50 quali costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro (rif. art. 7 ter della L.P. n. 02/2020 e ss.mm., art. 5 bis del Regolamento approvato con D.P.P. n. 4-17/Leg. di data 27.04.2020 e ss.mm. e delibera di Giunta provinciale n. 726 del 29.05.2020), oltre I.V.A. nella misura di legge.

Dato atto che è stato richiesto il possesso dei requisiti della ditta F.Ili Giovanella s.r.l. con sede a Cembra Lisignago (TN) a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm., giusta autodichiarazione a firma del legale rappresentante della ditta acquisita al prot.n. 2773 di data 15.06.2021, visura del DURC on line Numero Protocollo INPS\_25278957 con validità fino al 08.07.2021 attestante la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

Rilevato che la ditta F.Ili Giovanella s.r.l. con sede a Cembra Lisignago (TN) risulta regolarmente iscritta, in attuazione dell'art. 19 della L.P. n. 2 del 09.03.2016 e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 02.10.2020, all'*Elenco degli operatori economici – Lavori pubblici* (scadenza validità 01.10.2021) e che pertanto, ai sensi dell'art. 5 della L.P. n. 2 del 23.03.2020 non è necessario procedere alla verifica delle dichiarazioni rese circa l'assenza dei motivi di esclusione presso banche dati ufficiali.

Rilevato altresì che poiché il valore complessivo del contratto non supera i 150.000,00 Euro, ai sensi del comma 3, dell'art. 83 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159 non è necessario chiedere la documentazione antimafia per accertare l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto.

Ritenuto di poter affidare l'incarico in parola in economia, facendo riferimento al sistema del cottimo fiduciario come specificatamente disciplinato dall'art. 52 della L.P. n. 26/1993 e ss.mm. che dispone che *l'esecuzione dei lavori concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli scavi archeologici e comunque di lavori non progettualizzabili, può essere autorizzata sulla base di apposita perizia che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture* (comma 4) e dal comma 1) lett. a) dell'art. 176 del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 09-84/Leg/2012 e ss.mm.

Visto l'articolo 36, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Viste le "Linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2" adottate dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 307 di data 13.03.2020.

Evidenziata infine l'urgenza di procedere il prima possibile per all'affido dei lavori in quanto si tratta di interventi da farsi con l'apertura della stagione primaverile/estiva, per la messa in sicurezza di tratti viari soggetti a costante traffico e di aree aperte utilizzate per manifestazioni estive.

Data la disponibilità prevista nel bilancio di previsione 2021-2023, competenza 2021, cap. 3695 (S) - Piano dei conti finanziario integrato 2.2.1.9.12, Missione 10 Programma 5 Titolo 2 a fronte del quale sono accertate in entrata le risorse derivanti dal contributo statale di cui ex art. 1, commi 29 e 29-bis, della Legge n. 160 del 2019 e ss.mm (cap. 1038 E).

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 19 di data 13/04/2021, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2021.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del predetto C.E.L., i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile, resi rispettivamente dal tecnico comunale e dal responsabile finanziario nella persona provvisoriamente del Segretario comunale.

Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge,

## DELIBERA

- Di approvare**, per quanto esposto in premessa, a tutti gli effetti la perizia di spesa, in atti sub prot. ID n. 356538447 del 08.06.2021, relativa ai "Lavori di messa in sicurezza della pavimentazione in porfido di alcune strade del centro storico di Denno" il cui quadro economico chiude sull'importo complessivo di Euro 79.300,00 e nel dettaglio:

Lavori a base di gara	Euro 60.956,74	
Soggetti a ribasso	Euro 60.425,94	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro 530,80	

<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>Euro 18.343,26</b>	
Riconoscimento costi aziendali per misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 pari al 2% dei lavori esclusi gli oneri di sicurezza (rif. art. 5 bis del D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg e delibera G.C. n. 726 del 29.05.2020)	Euro 1.208,52	
Imprevisti 3,0% dei lavori	Euro 1.828,70	
Accantonamento fondo indennità per svolgimento attività tecniche 2% dei lavori	Euro 1.219,13	
Oneri fiscali IVA 22% dei lavori + costi aziendali covid + imprevisti	Euro 14.078,67	
Arrotondamento	Euro 8,24	
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>79.300,00</b>

2. **Di imputare ed impegnare** la spesa di cui al precedente punto 1. pari a complessivi Euro 79.300,00 al cap. 3695 (S) - Piano dei conti finanziario integrato 2.2.1.9.12, Missione 10 Programma 5 Titolo 2 del bilancio per l'esercizio finanziario 2021-2023, esercizio 2021 corso che presenta sufficiente disponibilità e a fronte del quale sono accertate in entrata le risorse derivanti dal contributo statale di cui ex art. 1, commi 29 e 29-bis, della Legge n. 160 del 2019 e ss.mm (cap. 1038 E).
3. **Di procedere** alla scelta del contraente per l'appalto dei lavori in modalità autonoma, ai sensi del disposto co.2 dell'art. 36 ter 1 della LP 23/1990 e ss.mm., con il sistema dell'economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 52 della L.P. n. 26 di data 10 settembre 1993 e ss.mm. e del relativo Regolamento di attuazione, D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm. con affidamento diretto dei lavori in forza del rimando alla soglia dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120/2020 e contenuto nel comma 1, dell'art. 3 della L.P. n. 2/2020 e ss.mm. ed a seguito del sondaggio informale effettuato dal Responsabile del Servizio Tecnico con nota di data 08 giugno 2021, prot.n. 2643, con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'importo posto a base d'appalto, esclusi oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.P. 2/2016 e ss.mm.
4. **Di affidare** i lavori di perizia alla ditta F.lli Giovanella s.r.l. con sede a Cembra Lisignago (TN) in Località Predole, n. 7 - CAP 38034 - P.IVA. 01431280229 che con nota in atti prot.n. 2686 di data 10.06.2021, ha presentando l'offerta economicamente più vantaggiosa evidenziante il ribasso del 12,00% che applicato alla base di gara comporta un importo netto di Euro 54.769,13 di cui Euro 530,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 1.063,50 quali costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro (rif. art. 7 ter della L.P. n. 02/2020 e ss.mm., art. 5 bis del Regolamento approvato con D.P.P. n. 4-17/Leg. di data 27.04.2020 e ss.mm. e delibera di Giunta provinciale n. 726 del 29.05.2020), oltre I.V.A. nella misura di legge.
5. **Di dare atto** che non viene richiesta alla ditta incaricata di cui al precedente punto 5. la costituzione della garanzia definitiva in quanto è previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in un'unica soluzione finale.
6. **Di dare altresì atto**, che le condizioni da rispettare nell'esecuzione dei lavori, sono le seguenti:
  - **Oggetto:** Lavori di messa in sicurezza della pavimentazione in porfido di alcune strade del centro storico di Denno
  - **Importo del contratto:** Euro 54.769,13 di cui Euro 530,80 per oneri della sicurezza ed Euro 1.063,50 quali costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro oltre ad I.V.A. nella misura di legge.
  - **Termine:** 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.
  - **Penale giornaliera:** per ogni giorno di ritardo oltre il termine fissato pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale
  - **Modalità di pagamento:** secondo quanto previsto all'art. 5 del Foglio Patti e Condizioni, il pagamento è disposto in unica soluzione ad avvenuta prestazione ed entro 30 giorni dalla presentazione di idonea fattura previa verifica degli adempimenti degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e antinfortunistici

- **Sicurezza:** ai fini della stipula dell'atto di cottimo, la ditta dovrà presentare all'Amministrazione comunale il piano operativo di sicurezza, (P.O.S.) ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. adeguato alle disposizioni in merito all'attuazione di tutte le misure necessarie per la gestione del rischio di contagio da SARS-COV-2 (COVID - 19, coronavirus), adottando il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri", di cui all'allegato 13 del DPCM 17.05.2020, il "Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro" rev. 7 dd. 31.07.2020" elaborato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro della Provincia autonoma di Trento" e il "Protocollo di sicurezza sul lavoro per le attività del comparto costruzioni pubblico e privato in Provincia Autonoma di Trento" - rev. 3 dd. 15.05.2020, elaborato dal medesimo Comitato provinciale.
- 7. **Di comunicare** il presente provvedimento in copia alla ditta, dando atto che il contratto si perfeziona mediante la restituzione del Foglio patti e prescrizioni, sottoscritto per accettazione in forma digitale.
- 8. **Di dare atto** che, non sussistendo specifiche situazioni di rischio, ci si avvale della facoltà di non richiedere le polizze assicurative a carico dell'esecutore dei lavori concessa dall'articolo 23bis, comma 2, della L.P. 26/1993 e ss.mm.
- 9. **Di affidare** al Responsabile del Servizio tecnico geom. Simone Stenico l'incarico di direttore/coordinatore e tenuta della contabilità dei lavori di cui trattasi.
- 10. **Di evidenziare** come ai sensi dell'art. 4 della L.R. 23/1992, avverso alla presente deliberazione, è ammessa:
  - o opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige;
  - o ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 104/2010, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 con la precisazione che gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 dello stesso D.Lgs. 104/2010.

Su proposta del Sindaco, stante le motivazioni d'urgenza di cui in premessa, a seguito di separata votazione dall'esito favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 185, IV° comma, della più volte citata L.R. 2/2018.